



CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA

Lodi - via Nino dall'Oro 4 - 26900 - LO - Tel. +390-420189 Fax: +390371-50393
<http://www.muzza.it> e-mail: cmuzza@muzza.it

Prot n. 0572/20/CM/al del 20/2/2020

LETTERA DI INVITO

(articolo 36, comma 2, lettera b, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.)

Linee guida A.N.A.C. n. 4 del 26/10/2016-Aggornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera n. 206 dell'1/3/2018 ed alla Legge n. 55 del 14/6/2019 con Delibera n. 636 del 10/7/2019

Per l'esecuzione, sulla base del progetto esecutivo, dei lavori di

Convenzione tra Regione Lombardia e Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana per attività da svolgersi sul reticolo idrico principale all'interno del territorio comprensoriale, programma di attività e interventi di cui alla Delibera X/7759 del 17/01/2018

PROGRAMMA DI INTERVENTO B.1: Interventi di ripristino dell'affidabilità statico funzionale del colatore Sillaro nei Comuni di Villanova del Sillaro e Borghetto Lodigiano fino allo scarico in fiume Lambro e di manutenzione straordinaria dell'opera di scarico

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

INVITA

Codesto rispettabile operatore economico, selezionato in data 31/1/2020 fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente **Lettera di invito, composta da 29 (ventinove) pagine** e dal Capitolato Speciale d'Appalto integrante il progetto esecutivo posto a base di gara.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione Appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

In attuazione del principio di massima concorrenza, è vietato il raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara.

PER LA STAZIONE APPALTANTE

(il Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Marco CHIESA)

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D. Lgs. 235/2010 o digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 32/2005.

LETTERA DI INVITO	
(articolo 36, comma 2, lettera b, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.) Linee guida A.N.A.C. n. 4 del 26/10/2016-Aggornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera n. 206 dell'1/3/2018 ed alla Legge n. 55 del 14/6/2019 con Delibera n. 636 del 10/7/2019	
<i>Convenzione tra Regione Lombardia e Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana per attività da svolgersi sul reticolo idrico principale all'interno del territorio comprensoriale, programma di attività e interventi di cui alla Delibera X/7759 del 17/01/2018</i>	
PROGRAMMA DI INTERVENTO B.1: Interventi di ripristino dell'affidabilità statico funzionale del colatore Sillaro nei Comuni di Villanova del Sillaro e Borghetto Lodigiano fino allo scarico in fiume Lambro e di manutenzione straordinaria dell'opera di scarico	
CUP: E43H19001070002	CIG: 8192043FBA (affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

PREMESSA

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento dell'intervento che prevede i lavori di: *"Ripristino dell'affidabilità statico funzionale del colatore Sillaro nei Comuni di Villanova del Sillaro e Borghetto Lodigiano fino allo scarico in fiume Lambro e di manutenzione straordinaria dell'opera di scarico"*.

In conformità a quanto previsto dagli artt. 52 e 58 del D.lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii., la presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzo del sistema telematico di proprietà di ARIA (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti), denominato "Sintel" (di seguito per brevità anche solo "Sistema" e/o "Sintel"), il cui accesso è consentito dal seguente link: www.ariaspa.it sezione "Accedi a Sintel", mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nelle "Guide per le imprese" e nelle "F.A.Q. per le Imprese", cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti www.ariaspa.it nella sezione E-procurement Sintel - "Guide e Manuali piattaforma Sintel".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

La documentazione ufficiale contenente, tra l'altro, la descrizione delle lavorazioni, la stima economica e i tratti oggetto di intervento necessaria per poter prendere coscienza dei lavori da eseguire e conseguentemente presentare la propria offerta, è in formato elettronico, firmata digitalmente, e trasmessa attraverso il sistema Sintel.

Stante quanto sopra precisato, l'Operatore economico in indirizzo,

È INVITATO

a partecipare ed a formulare la propria offerta economica per la procedura di affidamento dei lavori di *"Ripristino dell'affidabilità statico funzionale del colatore Sillaro nei Comuni di Villanova del Sillaro e Borghetto Lodigiano fino allo scarico in fiume Lambro e di manutenzione straordinaria dell'opera di scarico"*.

L'affidamento sarà disposto secondo la disciplina dei Contratti Sotto Soglia, art 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice), mediante affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera b) del Codice, attraverso la valutazione comparativa delle offerte fornite da più operatori economici.

Ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo.

Sommario:

1.	CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
1.1.	Termine per la presentazione dell'offerta
1.2.	Modalità di presentazione dell'offerta
1.3.	Profilo di committente e recapito della Stazione appaltante
1.4.	Data e luogo della selezione delle offerte
1.5.	Numero minimo degli offerenti
1.6.	Definizioni utilizzate.....
2.	CAPO 2 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
2.1.	Quantitativo o entità dell'appalto
2.2.	Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione
2.3.	Durata dell'appalto o termine di esecuzione
2.4.	Individuazione dell'intervento
2.5.	Criterio di affidamento
2.6.	Altre informazioni
3.	CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
3.0.	Motivi di esclusione
3.1.	Requisiti di partecipazione
3.2.	Offerte presentate in forma aggregata e subappalto.....
3.3.	Altra documentazione amministrativa (garanzia, contributo ANAC, altre condizioni).....
4.	CAPO 4 – OFFERTA ECONOMICA
4.1.	Campi preimpostati sulla piattaforma Sintel
4.2.	Scheda offerta economica
5.	CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
6.	CAPO 6 – FASE DI GARA
6.1.1.	Prima seduta pubblica
6.1.2.	Seduta riservata.....
6.1.3.	Seconda seduta pubblica.....
6.1.4.	Cause di esclusione relative a requisito o altre clausole essenziali
6.2.	Soccorso istruttorio
6.3.	Esclusioni definitive
7.	CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE
7.1.	Verballi
7.2.	Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse
7.3.	Proposta d'aggiudicazione.....
7.4.	Aggiudicazione
8.	CAPO 8 – STIPULA DEL CONTRATTO
8.1.	Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto
8.2.	Adempimenti contrattuali
9.	CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI.....
9.1.	Dichiarazioni e documentazione amministrativa
9.2.	Modulistica disponibile per la partecipazione
9.3.	Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione
10.	CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI
10.1.	Controversie
10.2.	Altre disposizioni e informazioni
10.3.	Riserva di aggiudicazione

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:

a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto per

giorno	martedì	data	3 marzo 2020	ore	10,00
--------	---------	------	--------------	-----	-------

b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;

c) il recapito tempestivo dell'offerta è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta:

Il concorrente dovrà inserire nella piattaforma Sintel, a partire dal giorno 21 febbraio 2020 ed entro il termine perentorio delle ore 10,00 del giorno 3 marzo 2020 la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, firmata digitalmente, pena l'esclusione.

Il concorrente esonera il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana e Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivocate, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

Il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso della negoziazione si verificassero anomalie nel funzionamento della rete applicativa che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel o che impediscano di formulare l'offerta.

La sospensione e/o l'annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti utilizzati dalla Ditta concorrente.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre:

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica contenente l'offerta economica.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (*upload*) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

L'allegato "Modalità tecniche di utilizzo Sintel" versione 17 ottobre 2019 e le ulteriori istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738.

1.3. Profilo di committente e recapito della Stazione appaltante.

Il «profilo di committente», di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., è il seguente:

<http://www.muzza.it>, sezione "Appalti - Albo";

<http://www.muzza.it>, sezione “Amministrazione Trasparente - sottosezione “Bandi di gara - Contratti”;

- a) il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nella presente lettera di invito, è il seguente:

Ente	Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana			Ufficio	Tecnico	
Indirizzo	Via Nino Dall'Oro			num.	4	
CAP	26900	Località	Lodi		Provincia	LO

1.4. Data e luogo della selezione delle offerte:

- a) l'avvio dell'apertura e l'esame delle offerte, in seduta pubblica, è previsto per il

giorno	martedì	data	3 marzo 2020	ore	14,30
--------	---------	------	--------------	-----	-------

- b) l'esame avverrà presso la sede del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, in via Nino dall'Oro, n. 4 a Lodi;
c) ogni variazione alle informazioni di cui alla lettera a) sarà comunicata con le modalità di cui al punto 9.3.

1.5. Numero minimo degli offerenti

La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di 1 (una) sola offerta ammessa.

1.6. Definizioni utilizzate

Ove non diversamente specificato, sono assunte le seguenti definizioni:

- a) «**Documento**»: il presente Documento, ovvero la presente **Lettera di invito** alla procedura negoziata di cui al combinato disposto dell'articolo 36, comma 2, lettera b), e dell'articolo 63 del Codice, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento;
b) «**Codice**»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
c) «**Regolamento**»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
d) «**Aggregazioni**» o «**Forma aggregata**»: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari; i consorzi di cooperative o di imprese artigiane; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all'avvalimento di altri operatori ausiliari;
e) «**data del presente Documento**»: la data di invio della presente lettera di invito come attestata dal protocollo di uscita o da annotazione equivalente facente fede fino a querela di falso;

2. CAPO 2 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa)

Valore stimato complessivo dell'appalto: € 52.449,60 cui:

1)	51.949,60	Lavori, soggetti a ribasso
2)	500,00	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

2.2. Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione:

- per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'allegato «A» al Regolamento, con le specificazioni di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014;
- per «classifica» si intende il riferimento allo scaglione di importo di cui all'articolo 61, comma 2, del Regolamento;
- la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:

categoria	Prevalente	Importo	classifica
OG8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	52.449,60	I

2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione: Durata in giorni: 60 (sessanta) dal verbale di consegna

2.4. Individuazione dell'intervento

2.4.1. Breve descrizione dell'intervento:

Luogo di esecuzione: Comuni di Villanova Sillaro e Comune di Borghetto Lodigiano.

Breve descrizione dell'intervento:

- rimozione della vegetazione in precario stato di conservazione statica o in prossimità dell'alveo, specie gli esemplari non più allo stadio vegetativo;
- risezionamento delle strutture d'alveo con rimozione delle estese frane spondali e dei depositi alluvionali;
- predisposizione di opportuna difesa in pietrame delle sponde, mediante posa a secco di blocchi di tipo "Rezzato";
- manutenzione straordinaria dell'opera di scarico del Colatore Sillaro nel fiume Lambro.

Natura dei lavori: ai soli fini del rilascio del certificato d'esecuzione dei lavori eseguiti, i lavori si intendono appartenenti alla categoria prevalente OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica Classifica I. (categorie ex allegato A al D.P.R. n. 207 del 2010).

2.4.2. Luogo di esecuzione (codice NUTS: ITC4C)

Comuni di Villanova Sillaro e Borghetto Lodigiano in Provincia di Lodi

2.4.3. Vocabolario principale (Codice CPV: 45247000-0 Lavori di costruzione per dighe, canali, reti di irrigazione e acquedotti)

2.5. Criterio di affidamento:

Offerta del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis, del Codice.

2.6. Altre informazioni

2.6.1. Modalità di contabilizzazione dei lavori

A corpo ai sensi degli articoli 43, comma 6 del Regolamento e art. 3, comma 1, lettera d) del Codice.

2.6.2. Ammissibilità di varianti: NO

2.6.3. Provvedimenti amministrativi:

- a) ai sensi dell'articolo 26 del Codice, il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento con atto formale prot. n. 0531/20/CM/ma in data 18/2/2020;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, la presente procedura è stata indetta con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento con atto formale prot. 0115/20/Cm/al in data 15/1/2020;
- c) Responsabile Unico del procedimento è stato nominato il Dott. Ing. Marco Chiesa, con i seguenti punti di contatto:
 - Ufficio Direzione del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana;
 - via Nino dall'Oro, n. 4, 26900 Lodi;
 - telefono 0371-420189, telefax 0371-50393;
 - e-mail cmuzza@muzza.it;
 - PEC consorzio.muzza@pec.regione.lombardia.it.; PEC appalti@pec.muzza.it.

2.6.4. Informazioni sull'esecuzione dei lavori:

La consegna dei lavori avverrà subito dopo la stipulazione del contratto ed il loro inizio dovrà avvenire tempestivamente dopo la consegna. L'offerente dovrà pertanto valutare con attenzione di detenere la disponibilità di maestranze, mezzi ed attrezzature per l'esecuzione di tutti i lavori nei tempi e nelle modalità descritte nel capitolato speciale d'appalto, negli elaborati grafici e nei documenti progettuali. Esso dovrà valutare con attenzione anche, l'eventuale concomitanza dell'esecuzione del presente intervento con altre opere delle quali risultasse aggiudicatario e che con esso interferissero in termini di disponibilità di forza lavoro, mezzi e dotazioni tecniche.

3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutta la documentazione, di seguito elencata, oggetto della presente procedura, è presente in piattaforma Sintel.

Lettera d'invito	
DGUE	<i>Allegato A</i>
Modello Offerta Economica	<i>Allegato B</i>
Dichiarazione sostitutiva	<i>Allegato C</i>
Progetto esecutivo	

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno presentare:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (busta amministrativa)

Il Concorrente debitamente registrato a SINTEL accede con le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet all'indirizzo <http://www.ariaspa.it>.

Nell'apposito campo "Documentazione Amministrativa" presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa di seguito elencata, consistente in un unico file, formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, comprensivo dei seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il concorrente munita di comprovati poteri di firma:

1. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante le condizioni di cui alle successive lettere a), b) e c);
2. copia scansata della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore, nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nella busta amministrativa ed economica sia sottoscritto da un procuratore generale o speciale;
3. DGUE;

4. PASSOE;
5. SOA o in alternativa dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3.1.3 lett. a) punti 1), 2) e 3) della presente lettera d'invito;
6. attestato di avvenuto sopralluogo assistito in sito;
7. garanzia Provvisoria.

La documentazione amministrativa è costituita da:

- a) per ciascun operatore economico partecipante, una o più dichiarazioni, attestanti:
 - l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.5;
 - l'accettazione degli atti di cui al punto 3.3.3;
- b) per ciascun operatore economico partecipante, una o più dichiarazioni, attestanti:
 - il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
 - il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3;
- c) per ciascuna offerta presentata da operatori economici in Forma aggregata, una dichiarazione attestante le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti;
- d) per ciascuna offerta presentata da operatori economici sia singoli che in Forma aggregata:
 - la garanzia provvisoria di cui al punto 3.3.1;
 - l'attestato di avvenuto sopralluogo assistito in sito di cui al punto 3.3.4;
- e) È obbligatoria l'acquisizione del PASSOE di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 157 del 17 febbraio 2016, relativo al sistema AVCPASS, ancorché non ne sia causa di esclusione la mancata produzione nel plico dell'offerta.

Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3.

1. Qualora per l'offerente NON sia mutata alcuna delle condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c), rispetto al momento in cui l'operatore economico si è qualificato, in luogo delle relative dichiarazioni specifiche l'operatore economico può presentare una dichiarazione generica semplificata con la quale si limita a dichiarare in via generale il possesso degli stessi requisiti mediante la Sezione ALFA del Documento Gara Unico Europeo (DGUE). Restano fermi gli adempimenti di cui alle lettere a) e d).
2. Fermo restando quanto previsto alla precedente nota numero 1:
 - a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui alla lettera a) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) possono essere dichiarati mediante il DGUE (documento unico) da parte di ciascun operatore economico;
 - b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, di consorzi stabili o consorzi di cooperative o di imprese artigiane, le relative condizioni sono dichiarate mediante il DGUE (documento unico - aggregazioni);
 - c) la corretta compilazione del DGUE, unitamente agli allegati ivi richiamati, esaurisce gli obblighi dichiarativi;
 - d) se le condizioni di cui alla lettera a) non sono modificate rispetto al momento in cui l'operatore economico si è accreditato mediante la Prequalificazione di cui possono essere riutilizzati i modelli presentati in occasione della già menzionata Prequalificazione.
3. L'operatore economico può allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione (ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A. e atti di contenziosi contrattuali non ancora definiti).
4. Viene richiesta, a norma di legge, la trasmissione del DGUE compilato nei seguenti formati: **elettronico XML e PDF firmato digitalmente**, da inserire all'interno della busta telematica amministrativa in Sintel.

3.0. Motivi di esclusione (articolo 80, del Codice)

3.0.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

Ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Codice, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1

Devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; inoltre:

- *l'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;*
- *se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla precedente lettera a) sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico;*
- *se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dalle precedenti lettere a) e b) durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza;*
- *se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni;*
- *non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.*

3.0.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

Ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del Codice:

- a) sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011.

3.0.3. Persone fisiche destinatarie di motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)

Ai sensi dell'articolo 80, comma 3, del Codice, l'esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2, è disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti di tutte le persone fisiche elencate nel seguito:

- attualmente in carica;

- cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento;
- a) in caso di impresa individuale: il titolare;
- b) in caso di società in nome collettivo: tutti i soci;
- c) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
- d) in caso di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza; dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di controllo,
- e) limitatamente alle società con numero di soci pari o inferiore a quattro: il socio di maggioranza;
- f) i procuratori speciali se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;
- g) i direttori tecnici di cui all'articolo 87 del Regolamento.

3.0.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

Ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del Codice, l'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4

Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

3.0.5. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, del Codice)

Ai sensi dell'articolo 80, comma 5, del Codice:

- a) aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, quali:
 - significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
 - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non

- diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice;
 - f) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
 - f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
 - g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
 - i) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
 - l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
 - m) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5

- *Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, o in concordato con continuità aziendale, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione dell'operatore economico alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'offerente deve indicare un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;*
- *quanto alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e), devono essere dichiarate esplicitamente, con l'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti;*
- *quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale;*
- *quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007;*

- è inferiore a 15;
- è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
- quanto alle condizioni di cui alla lettera l), la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

3.1. Requisiti di partecipazione

3.1.1. Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)

Dichiarazione, redatta ai sensi del punto 9.1, attestante i **Requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 3, del Codice**, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le persone fisiche di cui al punto 3.0.3 del presente Documento.

3.1.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria

Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria oltre all'attestazione SOA od alle dichiarazioni rese in alternativa di cui al punto 3.1.3.

3.1.3. Requisiti di capacità tecnica (art. 84 del Codice)

(art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 80 del 2014, articoli 61, 62, 63 e 92, del Regolamento)

Una o più dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui alle norme citate in epigrafe, sostitutive di adeguata attestazione SOA in corso di validità, come segue:

a) attestazione SOA nella categoria OG8, in classifica I;

Oppure in alternativa:

Una o più dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 90, del D.P.R. n. 207 del 2010 come segue:

- 1)** importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito non inferiore all'importo dei lavori in appalto, comprensivo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza; i lavori eseguiti devono essere analoghi a quelli in gara e pertanto riconducibili alla declaratoria della categoria di cui al punto 2 (OG8);
- 2)** costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 1);
- 3)** adeguata attrezzatura tecnica.

b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale di cui all'articolo 48 commi 1, 3 e 6, del Codice e all'articolo 92, comma 2, del Regolamento:

b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in misura non inferiore alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori che intende assumere nell'ambito del raggruppamento o consorzio;

b.2) la misura del requisito di cui al precedente punto sub. b.1):

--- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% (quaranta per cento) del totale richiesto all'operatore economico singolo e comunque in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;

--- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all'operatore economico singolo;

b.3) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel loro insieme devono possedere il requisito nella misura richiesta all'operatore economico singolo;

Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3

- a) la dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara);
- b) ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria, abilita l'operatore economico nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

3.1.4. Certificazioni

Certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), ai soli fini della riduzione degli importi delle garanzie.

3.2. Offerte presentate in forma aggregata e subappalto

3.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

Ai sensi dell'articolo 48 del Codice e dell'articolo 92 del Regolamento:

- a) dichiarazione di impegno alla costituzione con conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice (la dichiarazione è ammessa ed è sufficiente anche in sostituzione di mandato già conferito con atto formale);
- b) ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza:
 - l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.5;
 - i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
 - i requisiti di idoneità tecnica di cui al punto 3.1.3;
- c) ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Regolamento, indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;

3.2.2. Reti di imprese e contratti di rete:

in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'operatore economico delegato mandatario;
- c) l'individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:
 - individuati quali esecutori dei lavori;
 - che mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui al punto 3.1.3, se diversi dagli operatori economici individuati quali esecutori;
- d) per ogni operatore economico aderente al contratto di rete di cui alla lettera b) e alla lettera c):
 - l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.5;
 - i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
 - i requisiti di idoneità tecnica di cui al punto 3.1.3;
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o di consorzi stabili, in quanto compatibili.

3.2.3. Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane:

- a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, devono indicare se intendano eseguire

- i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- b) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi della precedente lettera a) non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e presentare le dichiarazioni di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.5.

3.2.4. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento:

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

- a) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui al punto 3.1.3, lettera a);
- b) l'avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001 solo se unitamente e indissolubilmente connesso all'avvalimento della pertinente attestazione SOA dell'operatore economico ausiliario che riporti tale requisito e a condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità;
- c) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
- d) l'operatore economico ausiliario:
- non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, secondo le modalità di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.5;
 - non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
 - non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
- e) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo quanto previsto alle lettere b) e c) per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e deve indicare esplicitamente quanto previsto alle predette lettere b) e c) nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto deve essere dichiarato il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra gli operatori economici.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la ditta ausiliaria può prestare i propri requisiti solo ed unicamente ad una impresa partecipante alla presente procedura di affidamento. Qualora più operatori economici partecipanti alla gara presentano con avvalimento di una medesima ditta verranno tutti esclusi dalla procedura.

3.2.5. Subappalto

- a) **Il subappalto è ammesso nel limite massimo del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice;**
- b) l'operatore economico deve dichiarare le lavorazioni che intende subappaltare; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato;
- c) la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo che:
- vi sia inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa;

Note di chiarimento alle dichiarazioni di subappalto di cui al punto 3.2.5

L'operatore economico deve tener conto, nella dichiarazione di subappalto, che ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice, non è ammesso il subappalto in misura superiore al 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto; pertanto eventuali categorie di cui alla lettera b), che dovesse essere obbligato a subappaltare per carenza di requisiti specifici nelle predette categorie, il cui importo risultasse eccedere la citata percentuale massima, comporteranno l'esclusione per carenza dei requisiti di

partecipazione in quanto, in tal caso, il subappalto non sarebbe idoneo a supplire la predetta carenza.

3.3. Altra documentazione amministrativa (garanzia, contributo ANAC, altre condizioni)

3.3.1. Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice):

- a) garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, per un importo pari al 2% (due per cento) del valore a base di gara di cui al punto 2.1, costituita, a scelta dell'offerente, da:
 - a.1) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9;
 - a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
- b) ai sensi dell'articolo 93, comma 8, 8 bis del Codice, impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione) del Codice, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante. **Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;**
- c) ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice:
 - c.1) l'importo della garanzia provvisoria è ridotto, anche cumulando le relative riduzioni:
 - del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
 - del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
 - del 15% (quindici per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui ai due punti precedenti, per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
 - c.2) per fruire del beneficio di cui al precedente punto sub. c.1), l'operatore economico l'offerente deve segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto o in fase di verifica;
 - c.3) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se il possesso dei requisiti è comprovato da tutte le imprese raggruppate o consorziate; in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate in proporzione all'importo delle categorie assunte integralmente da un operatore economico per il quale sussiste la condizione;
- d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato o rilasciato da un garante diverso, devono essere presentati in originale con

sottoscrizione olografa del soggetto competente per conto dell'istituto garante recante l'indicazione della relativa carica o dei poteri; se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, può essere sostituita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi, sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

--- riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità;

--- l'originale in formato digitale sia inserito entro il termine per la presentazione dell'offerta, mediante Sintel;

e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui alla lettera d), è la Stazione appaltante in intestazione.

Le garanzie fideiussorie devono **essere conformi agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste approvati con D.M. n. 31 del 19/1/2018** (art. 93, comma 8-bis, del Codice).

3.3.2. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005): non dovuto

3.3.3. Patto di integrità / protocollo di legalità

Dichiarazione di accettazione, con impegno alla sottoscrizione in caso di aggiudicazione, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, del protocollo di integrità o del patto di legalità che la Stazione appaltante dovesse adottare o al quale la Stazione appaltante dovesse aderire in ogni momento prima della stipula del contratto.

3.3.4. Sopralluogo in sito

È previsto il sopralluogo in sito, assistito e attestato dalla Stazione appaltante.

L'operatore economico, per poter effettuare il sopralluogo, deve presentare apposita richiesta, con le modalità e nei termini di cui al punto 9.3.2, lettera a).

Il sopralluogo si ha come validamente effettuato come condizione di ammissibilità solo se sono rispettate le condizioni di cui al punto 9.3.1.

Il soggetto che effettua il sopralluogo, al termine dello stesso, deve richiedere che gli venga rilasciata una attestazione di avvenuto sopralluogo da parte dell'incaricato della Stazione appaltante, recante la data e il numero di protocollo o altra modalità di individuazione dell'atto.

L'attestazione di avvenuto sopralluogo è allegata, anche senza firma digitale, alla documentazione amministrativa; tuttavia l'assenza di tale attestazione non pregiudica la partecipazione se l'avvenuto sopralluogo risulta dagli atti della Stazione appaltante.

3.3.5. Presa Visione elaborati progettuali

È previsto l'obbligo di presa visione degli elaborati progettuali, che, ancorché autonoma, deve essere condotta con estrema attenzione al fine di comprendere chiaramente la natura, la tipologia, le caratteristiche, la definizione sia tecnica che economica di tutte le opere previste dal progetto medesimo.

4. CAPO 4 – OFFERTA ECONOMICA

Nell'apposito campo "offerta economica" presente sulla piattaforma Sintel del percorso guidato "invia offerta", il Concorrente, **a pena di esclusione**, deve inserire la propria offerta economica consistente nell'indicazione del prezzo complessivo offerto (fino a un massimo di 2 decimali).

Al termine della compilazione dell'offerta economica, Sintel genererà un documento in formato "pdf" che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale, sottoscritto con firma digitale e immesso a sistema quale elemento essenziale dell'offerta.

Solo a seguito della sottomissione di tale documento in formato pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente potrà completare la presentazione dell'offerta mediante la funzionalità "riepilogo ed invio dell'offerta". Si

suggerisce al concorrente di verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per procedere all'invio dell'offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al soggetto concorrente del corretto invio dell'offerta.

CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA

4.1. Campi preimpostati sulla piattaforma Sintel

Categoria di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori, caricata dalla stazione appaltante sulla piattaforma Sintel, in base alla quale deve essere determinato il prezzo complessivo offerto dal concorrente per l'esecuzione dei lavori. Il concorrente deve inserire il prezzo offerto.

La piattaforma Sintel procede determinando il prezzo finale offerto dal concorrente.

Si precisa che, al fine di consentire la corretta indicazione dell'importo posto a base di gara, la voce degli oneri di sicurezza determinati dalla stazione appaltante (pari a € 500,00 oltre IVA) non può essere ribassata, a pena di esclusione.

Nell'apposito "*Modello offerta economica*" caricato sulla piattaforma Sintel dalla Stazione Appaltante, il concorrente dovrà indicare i costi interni aziendali concernenti l'adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 ed i costi relativi alla manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 nonché se intende o meno avvalersi del subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. specificandone, in caso di risposta affermativa, quali tipologie di lavorazioni intende subappaltare.

4.2. Scheda Offerta Economica

L'operatore economico deve caricare, nel campo "Offerta economica", la dichiarazione riepilogativa "*Modello offerta economica*" messa a disposizione dalla Stazione Appaltante tra la documentazione di gara, sottoscritta dal Legale Rappresentante o da un procuratore, riportante:

- la percentuale di ribasso offerta per l'esecuzione dei lavori, al netto dell'IVA, inferiore alla base di gara, espressa in cifre ed in lettere (in caso di discordanza tra la percentuale espressa in cifre e quella espressa in lettere, prevale quest'ultima). Tale percentuale di ribasso non sarà applicata ai costi della sicurezza individuati dalla stazione appaltante, pari a € 500,00;
- i costi interni aziendali concernenti l'adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016, così come indicati nell'apposito campo della piattaforma Sintel;
- i costi relativi alla manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016, così come indicati nell'apposito campo della piattaforma Sintel;
- se intende o meno avvalersi del subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. specificandone, in caso di risposta affermativa, quali tipologie di lavorazioni intende subappaltare.

5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis del Codice; l'elemento prezzo è costituito dal ribasso unico percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui al punto 2.1, numero 1), di cui al Capo 2.

6. CAPO 6 - FASE DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse non saranno più sostituibili.

BUSTA A - Il soggetto preposto, nella prima seduta pubblica esaminerà la documentazione amministrativa contenuta nella busta "A-Documentazione" pervenuta in formato elettronico attraverso Sintel, ai fini dell'ammissione dei concorrenti.

BUSTA B - La valutazione delle buste telematiche "B-Offerta economica" verrà effettuata dal Responsabile del Procedimento nella medesima seduta pubblica o in seduta pubblica successiva.

6.1.1. Prima seduta pubblica

La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta nella prima seduta pubblica e si terrà presso la sede consortile di Via Nino dall'Oro 4, Lodi.

Eventuali modifiche saranno comunicate nell'interfaccia della presente procedura in Sintel (attraverso la sezione "Comunicazioni") ovvero sul sito della stazione appaltante (profilo di committente), fino alla suddetta data.

A tale seduta, nonché alle eventuali successive sedute aperte al pubblico, che verranno notificate tramite la funzionalità "Comunicazioni procedura" della piattaforma, potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente dotato di opportuna delega.

Nel corso della prima seduta pubblica, il soggetto preposto provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- b) verifica della regolarità dell'apposizione della firma digitale sul documento d'offerta (questa attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d'offerta stesso);
- c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Busta A - Documentazione amministrativa;

6.1.2. Seduta riservata

Nel corso della seduta riservata, il soggetto preposto provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) analisi della documentazione amministrativa prodotta e verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione;
- b) ammissione (ovvero eventuale motivata esclusione) degli operatori economici alla successiva fase di gara;

6.1.3. Seconda seduta pubblica

Al termine della verifica della documentazione amministrativa, il soggetto preposto, nella medesima seduta pubblica o in seduta pubblica successiva, procederà alle seguenti attività:

- a) lettura dell'elenco degli operatori economici ammessi all'apertura delle buste economiche;
- b) per ciascun concorrente, all'apertura delle buste economiche e alla lettura del prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori;
- c) all'esclusione degli operatori economici per i quali sia accertato che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi – art. 80, comma 5, lett. m) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- d) alla formazione della graduatoria finale provvisoria.

AVVERTENZE

A parità di prezzo offerto, l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio.

La stazione appaltante si riserva di effettuare, in qualsiasi fase della procedura di aggiudicazione, controlli sul possesso dei requisiti autocertificati dai concorrenti per la partecipazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, e adottare gli eventuali provvedimenti conseguenti.

L'efficacia dell'aggiudicazione, e la conseguente sottoscrizione del contratto, restano condizionate alle verifiche che verranno disposte ai sensi art. 32, comma 7, D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in capo al concorrente aggiudicatario, mediante l'acquisizione – tramite piattaforma AVCPass - della documentazione comprovante il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale autocertificato per la partecipazione alla procedura.

L'efficacia dell'aggiudicazione resterà altresì condizionata all'esito delle verifiche disposte ai sensi dell'art. 81 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 71 del D.P.R. 445/2000 sul possesso dei requisiti generali richiesti per la partecipazione. In tutti i casi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario (es. dichiarazioni mendaci), si provvederà, ai sensi dell'art. 93, comma 6, D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. all'escussione della garanzia provvisoria.

L'aggiudicazione sarà comunicata attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel. La stessa arriverà agli operatori economici concorrenti all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all'atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall'art. 76, c. 5, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione

dell'offerta.

6.1.4. Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione, alla garanzia provvisoria e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente Documento. **Sono esclusi**, senza che si proceda all'apertura della busta dell'**Offerta Economica**, gli offerenti:

- a) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC ai sensi del punto 3.3.2, o hanno effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della ricevuta o dell'attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio informale di cui al punto 6.2.3;
- b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, chiaramente non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- c) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

6.2. Soccorso istruttorio

6.2.1. Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo punto 6.2.2, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omesso la presentazione;
 - hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati, o, per i soggetti legittimamente non muniti di propria firma digitale, non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
 - la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);
 - l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario per le partecipazioni di tipo orizzontale;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;
- d) che, in caso di:
 - consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
 - avalimento, hanno omesso il contratto di avalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto; il soccorso non opera e l'esclusione è inevitabile qualora il contrasto con la normativa sia insanabile;
- e) consorziati, raggruppati, ausiliari, che incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 6.2.1, in quanto pertinenti;
- f) la cui garanzia provvisoria:

- è stata omessa, o è stata prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata o carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- non è corredata dall'impegno di un istituto garante autorizzato, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, o tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione.

6.2.2. Soccorso istruttorio ordinario

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 6.2.1, la Stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 6.2.3, nei termini prescritti alla lettera a), comporta l'ammissione dell'offerente; è escluso l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
- c) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all'offerta.

6.2.3. Soccorso istruttorio informale

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, periodi quinto e sesto, del Codice, nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione appaltante:

- a) ne richiede comunque la regolarizzazione assegnando all'offerente il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, perché siano regolarizzate;
- b) esclude l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione.

6.3. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.2, lettera a);
- b) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.3, lettera a), salvo che l'irregolarità non essenziale sia superata in altro modo nei termini e in modo tale da non ostacolare il proseguimento della procedura;
- c) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- d) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- e) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento.

7. CAPO 7 – AGGIUDICAZIONE

7.1. Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:

- a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui ai punti da 7.2.1 a 7.2.3, avviene in

seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;

- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice, oggetto di esame ai sensi del punto 6.1.4, lettera b); tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Ai sensi dell'articolo 97, comma 8, del Codice:

--- non si procede all'esclusione automatica delle offerte anomale di cui alla lettera a) in quanto le offerte ammesse saranno in numero inferiore a 10 (dieci), essendo limitato a 5 (cinque) il numero degli operatori economici invitati a presentare la propria offerta;

--- trova applicazione l'articolo 97, comma 2 bis nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari a 5 (cinque);

--- il numero di cifre decimali dopo la virgola che saranno prese in considerazione ai fini dell'operazione di calcolo della soglia di anomalia saranno due, senza procedere pertanto ad arrotondamenti ovvero troncamenti dell'ultima cifra decimale;

--- trova applicazione l'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto ai successivi punti da 7.2.2 a 7.2.3.

Ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

Quando ricorrono le condizioni di cui sopra, per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei singoli prezzi unitari nonché, da eventuale proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avviene, in **seduta riservata**:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al punto 7.2.3;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio breve per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- e) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;
- f) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente se questi:
- f.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);

- f.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera d);
- g) la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all'articolo 97, comma 5, del Codice.

7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di costruzione;
 - a.2) le soluzioni tecniche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il già menzionato aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del Codice;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
 - b.1) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto 2.1, numero 2), per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
 - b.2) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20% (venti per cento);
 - b.4) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.5) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
 - c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto sub. b.1);
 - c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
 - c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
 - d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.2) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
 - d.3) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
 - d.4) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
 - d.5) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata

esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- direzione centrale dell'impresa;
- gestione e direzione del cantiere;
- eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
- personale impiegatizio e tecnico di commessa;
- eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
- imposte e tasse;
- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
- garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
- costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;

d.6) utile d'impresa;

d.7) oneri di sicurezza aziendali propri dell'impresa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 95, comma 10, del Codice e dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008;

e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:

- e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
- e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
- e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.
- e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate.

7.3. Proposta di aggiudicazione:

- a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta migliore in assoluto, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi del punto 7.2;
- b) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione individua il possibile aggiudicatario mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- c) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera d);
- d) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata.

7.4. Aggiudicazione

7.4.1. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 7.3, lettera d) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice.

7.4.2. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa

- nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo decreto legislativo;
- b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
- procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
 - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

8.1.1. Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
- b) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
- c) prima dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.

8.1.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute garanzie e assicurazioni come segue:
 - la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice;
 - la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7, del Codice;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

8.2. Adempimenti contrattuali

8.2.1. Adempimenti anteriori alla consegna

La consegna dei lavori può avvenire solo dopo la stipula del contratto, fatti salvi i casi di cui all'articolo 32, comma 8, quinto periodo, del Codice.

8.2.2. Adempimenti per la consegna

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai già menzionati termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:

- a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
 - dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) il piano operativo di sicurezza, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
- e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.

9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa

- a) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice;
- b) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000 e ss.mm.ii.

9.1.1. Imposta di bollo:

- a) l'offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo; pertanto il concorrente deve apporre la competente marca da bollo sul foglio dell'Offerta economica;
- b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500

per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

9.2. Modulistica disponibile per la partecipazione

9.2.1. Documento Gara Unico Europeo (DGUE)

È un documento individuale riservato all'operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questo ultimo caso deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziati. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative o di imprese artigiane nonché dagli operatori economici ausiliari.

9.3. Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione

Nel solo caso di sospensione delle operazioni di gara con ripresa il giorno lavorativo immediatamente successivo, è assolto l'obbligo di comunicazione mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e pubblicazione entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni di gara, sul profilo di committente di cui al punto 1.3. In ogni altro caso:

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione;
- b) la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo assolve l'obbligo di comunicazione anche nei confronti di tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati, partecipanti alla rete di imprese o ausiliari in caso di offerenti in Forma aggregata;
- c) le comunicazioni, in tutti i casi in cui deve essere garantita la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

9.3.1. Sopralluogo assistito in sito

Fermo restando quanto previsto al punto 3.3.4, la visita di sopralluogo:

- a) **può essere effettuata esclusivamente:**
 - da uno dei soggetti dell'operatore economico tra quelli in carica e indicati al punto 3.0.3, come risultanti da copia del certificato della C.C.I.A.A. di cui al punto 3.1.1 o di copia dell'attestazione SOA di cui al punto 3.1.3;
 - da un dipendente dell'operatore economico, purché fornito di delega conferita da uno dei soggetti tra quelli in carica e indicati al punto 3.0.3;
 - da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;
- b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di un documento di riconoscimento in corso di validità e di uno degli atti di cui alla precedente lettera a), deve concordare con il Responsabile del procedimento, con le modalità di cui al punto 9.3.2, lettera a), la data e l'ora della visita di sopralluogo; il Responsabile del procedimento comunica al richiedente, con le stesse modalità di cui al punto 9.3.2, lettera a), la data e l'ora della visita di sopralluogo;
- c) **ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico o, comunque per un solo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;**
- d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente; tuttavia qualora in sede di gara l'operatore economico che ha fatto il sopralluogo non partecipi al raggruppamento oppure partecipi alla gara singolarmente, il sopralluogo per il raggruppamento si ha per non fatto, con la relativa esclusione del raggruppamento;
- e) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia qualora in sede di gara il consorziato che ha fatto il sopralluogo partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con quest'ultimo, il sopralluogo per il consorzio si ha per non fatto, con la relativa esclusione del consorzio,

fatto salvo l'accertamento delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice.

9.3.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice:
 - le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento, di documentazione e di sopralluogo, sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
 - **le richieste di sopralluogo** dovranno pervenire per iscritto al seguente indirizzo mail: appalti@pec.muza.it entro 5 (cinque) giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte; la Stazione appaltante provvede all'evasione della suddetta richiesta entro 2 (due) giorni feriali comunicando data, ora e punto di ritrovo per il sopralluogo;
 - **le richieste di informazioni** dovranno pervenire per iscritto al seguente indirizzo mail: appalti@pec.muza.it entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte; la Stazione appaltante provvede all'evasione della suddetta richiesta entro 3 (tre) giorni feriali; in ogni caso la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
 - i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente di cui al punto 1.3;
 - tutte le richieste sono presentate esclusivamente all'indirizzo di cui al punto 1.3;
- b) il presente Documento e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono disponibili sulla piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia;

10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Controversie

10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede di Milano, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dal ricevimento del presente Documento per cause che ostano alla partecipazione;
 - dalla pubblicazione sul profilo di committente (all'interno del sito web "Amministrazione trasparente") di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti di cui al Capo 3, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
 - dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

10.1.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo bonario e di transazione ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria competente in relazione alla sede della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

10.1.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso decreto, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria

- procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
 - c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
 - d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.

10.2. Altre disposizioni e informazioni

10.2.1. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

10.2.2. Trattamento dei dati personali

I dati personali verranno trattati dal Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana con sede legale in Lodi, Via Nino Dall'Oro n. 4, nella persona del legale rappresentante pro-tempore - Titolare del trattamento – nell'ambito di una procedura di gara per l'espletamento della stessa, nonché con riferimento all'aggiudicatario, per la gestione della conseguente conclusione di un contratto e attività amministrativo contabili e precontrattuali correlate. Il Trattamento è svolto sulla base di norme di legge che consentono al Consorzio di Bonifica il trattamento dei dati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri inclusa la stipula di contratti e attività connesse. Il conferimento dei dati è necessario per permettere all'operatore economico di partecipare alla procedura di gara e per lo svolgimento dei controlli relativi oltre che, per l'aggiudicatario, al fine della stipula del contratto tra le parti e al fine della gestione dell'adempimento di obblighi amministrativo/contabili sempre rispetto al contratto in essere. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di dare esecuzione al contratto. Il trattamento verrà effettuato in modalità informatica e manuale anche tramite soggetti esterni e verranno conservati nel rispetto dell'art. 5.1. del Reg. UE 2016/679. I dati personali saranno diffusi tramite la pubblicazione sul sito internet dell'Ente per ottemperare ad obblighi di legge che sussistono in capo all'Ente; potranno altresì essere condivisi con destinatari che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l'autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità indicate. Vengono riconosciuti in qualità di interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 e potrà esercitarli inviando una mail all'indirizzo privacy@muzza.it. L'indirizzo di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) è dpo.muzza@dpoprofessionalservice.it. L'informativa estesa "Privacy fornitori" ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) è disponibile a richiesta o sul sito web www.muzza.it – sezione Privacy.

10.2.3. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito dopo la comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

10.2.4. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto d'appalto:

- a) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- b) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti previste dall'articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1), del Codice;
- c) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto;

- d) il progetto esecutivo approvato con deliberazione presidenziale n. 65 in data 18/2/2020 con i relativi allegati;

10.3. Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

Lodi, 20 febbraio 2020

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Marco Chiesa



Allegati: modelli per la partecipazione:

(articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice)

- Documento Gara Unico Europeo DGUE, per l'operatore economico (operatori economici singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari) – *Allegato A*
- Istruzioni di utilizzo – DGUE ELETTRONICO
- Modello offerta economica – *Allegato B*
- Dichiarazione sostitutiva – *Allegato C*
- "Modalità tecniche di utilizzo Sintel" versione 17 ottobre 2019

